ANCE | RAGUSA

Prot. n.58/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Gennaio 2013

Oggetto: **Legge di stabilità 2013**

Deducibilità dei costi degli autoveicoli

Si informano le imprese associate che la Legge di stabilità per il 2013 interviene in materia di deducibilità delle spese sostenute per le autovetture utilizzate nell'esercizio di imprese, arti e professioni. In particolare, il limite di deduzione di tali spese viene nuovamente ridotto, con decorrenza 2013, al 20 %. Si ricorda che già la Legge di riforma del mercato del lavoro del 2012 aveva disposto con decorrenza 2013 la diminuzione dal 40 al 27,5 della percentuale di deducibilità. Pertanto, a seguito delle ultime modifiche, i soggetti che hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare sono tenuti all'applicazione della nuova misura del 20 %, non risultando mai concretamente applicabile nel 2013 la percentuale del 27,5 %.
Nulla è variato in relazione al limite della deduzione delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Tale limite, modificato dal 90 al 70 % dalla Legge di riforma del mercato del lavoro, è rimasto invariato al 70 %.
Con riferimento alla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2013, resta fermo che si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deduzione.
Tal disposizioni sono contenute nel S.O. n. 212 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, dove è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
In questa sede si intendono richiamare le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 501, della predetta Legge n. 228/2012 che hanno modificato i limiti di deducibilità delle spese sostenute per auto utilizzate nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Preliminarmente, si ritiene comunque utile richiamare il contenuto delle precedenti modifiche normative, riguardanti tra il resto la riduzione di detti limiti, che sono intercorse nell'anno 2012 ad opera del comma 72 e 73 dell'articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge di riforma del mercato del lavoro).
Come noto, i citati limiti di deducibilità sono disciplinati dall'articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Come accennato, i predetti limiti sono già stati, nel corso dell'anno 2012, oggetto di una riduzione, introdotta ad opera del comma 72, lettera a), dell'articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge di riforma del mercato del lavoro), il quale ha riformulato il primo periodo della lettera b) del comma 1 del menzionato articolo 164 del TUIR, disponendo che fossero deducibili nella misura del 27,5 per cento (in precedenza era il 40 per cento) i costi di acquisto e impiego delle autovetture ed autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della

Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
Viale dei Platani, 34/B – 97100 Ragusa Tel. 0932 643570 Fax 0932 643575 CF 80001970880 – info@ance.rg.it
www.ragusa.ance.it

strada), dei ciclomotori e dei motocicli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell'attività propria dell'impresa.
La citata misura percentuale di deducibilità è, invece, rimasta all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, dal momento che l'articolo 4 della Legge n. 92/2012 non è intervenuto in merito a questo specifico limite di deduzione (del resto, come si vedrà nel prosieguo, anche le ultime modifiche normative apportate dal comma 501 della Legge di stabilità 2013 non coinvolgono tali soggetti).
Il medesimo articolo 4, comma 72, lettera a), della Legge di riforma del mercato del lavoro ha riscritto, altresì, il terzo periodo della lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 164 del TUIR, riducendo al 27,5 per cento il limite (in precedenza anch'esso fissato nella misura del 40 per cento) vigente nell'ipotesi di esercizio di arti e professioni in forma individuale, limitatamente ad un solo veicolo; resta fermo che nel caso di attività svolta da società semplici o da associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR la deducibilità in questione è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio od associato.
Si ricorda che, nell'applicare il citato limite percentuale di deducibilità, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione, per le autovetture, che eccede Euro 18.075,99. In caso di locazione finanziaria, non si tiene conto dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo delle autovetture che eccede il limite indicato. Nel caso di locazione e noleggio non si tiene conto dei costi degli stessi che eccedono Euro 3.615,20.
Inoltre, l'articolo 4, comma 72, lettera b), della Legge n. 92/2012 ha modificato la lettera b-*bis*) del comma 1 dell'articolo 164 del TUIR, concernente il limite della deduzione delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
In conseguenza del predetto intervento normativo, viene disposto che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta i relativi costi divengono deducibili nella misura del 70 per cento (in precedenza la deducibilità era riconosciuta nella misura del 90 per cento).
L'articolo 4, comma 73, della Legge n. 92/2012 ha stabilito che le disposizioni di modifica sin qui riepilogate si rendono applicabili a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di riforma del mercato del lavoro (18 luglio 2012), vale a dire dal 2013 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare.
Il medesimo articolo 4, comma 73, della Legge n. 92/2012 ha, infine, specificato che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle riferite disposizioni, si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deduzione.
Come anticipato, il comma 501 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 ha ulteriormente diminuito taluni limiti di deducibilità delle spese sostenute per auto utilizzate nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
In particolare, il citato comma 501 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 ha stabilito che alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del TUIR, come modificato dal comma 72 dell'articolo 4 della Legge n. 92/2012 le parole "nella misura del 27,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 20 per cento"; resta, inoltre, fermo quanto previsto dal comma 73 dell'articolo 4 della citata Legge n. 92/2012.
In sostanza, a seguito delle citate modifiche apportate dal comma 501 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 risultano ora deducibili nella misura del 20 per cento (in

luogo del 27,5 per cento fissato dalla Legge di riforma del mercato del lavoro) i costi di acquisto e impiego delle autovetture ed autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), dei ciclomotori e dei motocicli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell'attività propria dell'impresa.
La citata misura percentuale di deducibilità rimane invece all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, dal momento che il comma 501 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 non interviene in merito a questo specifico limite di deduzione.
Inoltre, sempre per effetto delle citate modifiche apportate dal comma 501 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 viene ora ridotto al 20 per cento il limite (precedentemente anch'esso fissato dalla Legge di riforma del mercato del lavoro nella misura del 27,5 per cento) vigente nell'ipotesi di esercizio di arti e professioni in forma individuale, limitatamente ad un solo veicolo; resta fermo che nel caso di attività svolta da società semplici o da associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR la deducibilità in questione è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio od associato.
Rimane fermo che, nell'applicare il citato limite percentuale di deducibilità, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione, per le autovetture, che eccede Euro 18.075,99. In caso di locazione finanziaria, non si tiene conto dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo delle autovetture che eccede il limite indicato. Nel caso di locazione e noleggio non si tiene conto dei costi degli stessi che eccedono Euro 3.615,20.
Resta, altresì, fermo che le disposizioni di modifica di cui al citato comma 501 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 si rendono applicabili a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di riforma del mercato del lavoro (18 luglio 2012), vale a dire dal 2013 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare.
Peraltro, non varia neppure la disposizione di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1 dell'articolo 164 del TUIR, secondo la quale per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta i relativi costi divengono deducibili nella misura del 70 per cento, così come stabilito dalla lettera b) del comma 72 dell'articolo 4 della Legge n. 92/2012.
Rimane, infine, confermato che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle riferite disposizioni, si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deduzione.
Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)